

TI_GERICHTE 15.2001.6 vom 26. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.6

FR: TI_GERICHTE 15.2001.6 du 26 février 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.6 del 26 febbraio 2001

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L'esecuzione è perentoria se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

E. 2

Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell'UE di Lugano l'8 maggio 2000 e il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato, conformemente all'art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall'avvenuto pignoramento, la domanda di realizzazione. L'UE di Lugano, dando seguito a tale richiesta e comunicando all'escussa il giorno successivo la ricezione della domanda di realizzazione, ha quindi correttamente accertato il rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: – _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.